

COMMISSIONI RIUNITE
LAVORI PUBBLICI (IX) - LAVORO (XIII)

2.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 1973

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA IX COMMISSIONE DEGAN

INDICE

	PAG.
Sostituzioni:	
PRESIDENTE	15
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Liquidazione della GESCAL, dell'ISES e dell'INCIS e proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni ed integrazioni per il finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica (2606)	
PRESIDENTE	15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
BUSERO	17, 18, 20, 21, 22
CABRAS	18
CUSUMANO	21
GUARRA	20, 23
LAURICELLA, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>	18, 19, 20, 22
PADULA, <i>Relatore per la IX Commissione</i>	16, 18, 19, 20
ZANIBELLI	18, 21, 22
ZAFFANELLA, <i>Relatore per la XIII Commissione</i>	17, 22
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	23

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento della Camera, i deputati Strazzi e Musotto sostituiscono rispettivamente, per questa seduta, i deputati Brandi e Mosca.

Seguito della discussione del disegno di legge: Liquidazione della GESCAL, dell'ISES e dell'INCIS e proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni ed integrazioni per il finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica (2606).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Liquidazione della GESCAL, dell'ISES e dell'INCIS e proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni ed integrazioni, per il finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica ».

Come i colleghi ricordano, nella seduta precedente si è conclusa la discussione sulle linee generali e hanno replicato i relatori e il ministro. Passiamo quindi all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

Per la liquidazione delle situazioni attive e passive della GESCAL, dell'ISES e dell'INCIS, è istituito un comitato per ciascun

La seduta comincia alle 17,30.

BECCARIA, *Segretario della IX Commissione*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

VI LEGISLATURA — COMMISS. RIUNITE (LAVORI PUBBLICI-LAVORO) — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1973

ente, con durata fino al 31 dicembre 1975; le disposizioni di cui agli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, saranno applicate a partire dal 1° gennaio 1976.

I comitati provvedono conformemente alle direttive del ministro dei lavori pubblici, anche al completamento dei programmi deliberati anteriormente al 31 dicembre 1972, nonché a quelli previsti dagli articoli 14 e seguenti del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito in legge 16 marzo 1972, n. 88, e successive modificazioni, realizzandone il graduale trasferimento alle amministrazioni ed enti di competenza.

Decorso il termine di cui al primo comma, i comitati sottopongono il conto della loro gestione all'approvazione dei ministri dei lavori pubblici, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.

I componenti dei comitati di cui al presente articolo sono: due rappresentanti del ministro dei lavori pubblici; due funzionari designati dal ministro del tesoro dei quali uno della Ragioneria generale dello Stato e l'altro della direzione generale del tesoro; un rappresentante del ministro del lavoro e della previdenza sociale.

I presidenti dei comitati di liquidazione per l'ISES e l'INCIS sono nominati tra i detti componenti dal ministro dei lavori pubblici; il presidente del comitato di liquidazione per la GESCAL, è nominato dal ministro dei lavori pubblici di concerto con il ministro del lavoro e della previdenza sociale.

I relatori hanno presentato il seguente emendamento elaborato in sede di gruppo di lavoro:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

Il ministro dei lavori pubblici provvede, mediante appositi comitati dotati di autonomia patrimoniale e contabile:

a) alla liquidazione delle situazioni attive e passive della GESCAL, dell'ISES e dell'INCIS;

b) al completamento dei programmi deliberati dai predetti enti anteriormente al 31 dicembre 1972, già appaltati o in corso di appalto, nonché al graduale trasferimento del patrimonio e dei programmi degli enti stessi alle amministrazioni ed enti di competenza, entro il 31 dicembre 1974, in

base agli articoli 14, 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036.

Ciascuno dei comitati di cui al presente articolo è composto rispettivamente:

a) da due esperti in materia giuridica ed economica designati dal ministro dei lavori pubblici;

b) da due funzionari designati dal ministro del tesoro, dei quali uno della Ragioneria generale dello Stato e l'altro della direzione generale del tesoro;

c) da un funzionario designato dal ministro del lavoro e della previdenza sociale;

d) da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative.

I comitati sono nominati dal ministro dei lavori pubblici e presieduti dallo stesso o da un suo delegato. Alla emanazione degli atti di amministrazione e di spesa il comitato delega uno dei suoi componenti.

Sulle attività dei comitati di cui al presente articolo la Corte dei conti esercita il controllo a norma dell'articolo 12 della legge 11 marzo 1958, n. 259.

PADULA, *Relatore per la IX Commissione*. Il gruppo di lavoro ha formulato un testo su cui ciascun gruppo politico potrà esprimere le proprie riserve, ma che può costituire una base positiva di discussione.

Dal dibattito generale è stata, in definitiva, recepita l'esigenza di rendere la più chiara possibile la strumentazione amministrativa del processo di liquidazione, responsabilizzando il Governo e l'autorità politica in modo diretto e riducendo al minimo la continuità delle vecchie strutture a carattere nazionale di cui si parla nel disegno di legge, e cioè la GESCAL, l'ISES e l'INCIS.

In base alla lettera a) il ministro dei lavori pubblici provvede, mediante appositi comitati dotati di autonomia patrimoniale e contabile (cioè per evidenti ragioni tecniche, perché vi è tutta una serie di rapporti che devono essere completati ed in parte trasferiti, la cui imputazione non può non ricondursi alla personalità giuridica e patrimoniale dell'ente messo in liquidazione), alla liquidazione delle situazioni attive e passive dei suddetti enti. Questo termine generico sta ad indicare gli adempimenti più strettamente attinenti alla fase della liquidazione e cioè la definizione delle controversie e tutti gli atti necessari a porre in essere la cessazione dell'attività degli enti.

VI LEGISLATURA — COMMISS. RIUNITE (LAVORI PUBBLICI-LAVORO) — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1973

In base alla lettera b) il ministro, sempre mediante i comitati di cui ho fatto cenno prima, entro il 31 dicembre 1974 deve provvedere al graduale trasferimento del patrimonio e dei programmi degli enti stessi alle amministrazioni ed enti di competenza, in base agli articoli 14, 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, mentre deve provvedere al completamento dei programmi deliberati dai predetti enti anteriormente al 31 dicembre 1972, che siano già appaltati o in corso di appalto.

Con questa normativa si è cercato di venire incontro all'esigenza, da più parti prospettata, di non contraddire la volontà legislativa espressa nei due testi fondamentali della legge n. 865 del 1971 e del relativo decreto delegato n. 1036 del dicembre 1972, tenendo per altro realisticamente conto della necessità di non interrompere le attività già avviate alla fase esecutiva, e pertanto di non creare interruzioni operative che potrebbero pesare negativamente sulla già bassa produttività di questo settore dell'intervento pubblico. È evidente che questo tipo di proroga è affidata alla strategia politica del ministro e va vista nel contesto della nuova legge che dovrà essere presentata per il rilancio dell'attività edilizia pubblica.

Nell'articolo 1 sono contenute precise indicazioni politiche e tecniche che dovranno tradursi in un'attività amministrativa effettivamente rapida ed efficace, che consenta di non trovarci fra un anno nella stessa situazione in cui siamo oggi. A questo punto sento, anche come relatore, l'obbligo di dire al ministro che ciò che ora conterà sarà la capacità direttiva e politica degli organi ministeriali che, per le ragioni ben note, è stata poco o punto esercitata durante il 1972 e nei primi mesi del 1973. Se dovesse ripetersi da parte degli organi di Governo la stessa inerzia che si è manifestata nel passato, lo scopo di questo disegno di legge verrebbe fatalmente frustrato: non dimentichiamo che è ormai la quarta volta che procediamo a proroghe dell'attività di enti la cui produttività va sempre più diminuendo, com'è del resto logico, perché delle strutture, del personale posti di fronte ad una prospettiva di esaurimento dei propri compiti riducono al minimo l'attività programmata.

I comitati, come risulta dal primo comma del nuovo testo dell'articolo 1, non sono più organi autonomi degli enti disciolti, ma organi interni del Ministero dei lavori pub-

blici, che collaborano con esso: sono nominati infatti dal ministro dei lavori pubblici e presieduti dallo stesso ministro o da un suo delegato, mentre l'attività di natura esecutiva e finanziaria verrà affidata ad un organo ristretto espresso dagli stessi comitati. Essi saranno composti da due esperti in materia giuridica ed economica designati dal ministro dei lavori pubblici; da due funzionari designati dal ministro del tesoro, dei quali uno della Ragioneria generale dello Stato e l'altro della direzione generale del tesoro; da un funzionario designato dal ministro del lavoro e della previdenza sociale; infine, da due rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative.

L'ultimo comma dell'articolo prevede il controllo amministrativo e contabile di legittimità da parte della Corte dei conti sulle attività di questi comitati; controllo che verrà effettuato con le procedure semplificate previste dall'articolo 12 della legge 11 marzo 1958, n. 259 e quindi tramite l'assistenza, ai consigli di amministrazione dei comitati, di un rappresentante della Corte dei conti.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Todros e Busetto hanno presentato il seguente emendamento all'emendamento sostitutivo dell'articolo 1 dei relatori:

Al secondo comma sostituire la lettera a) con la seguente: a) da due funzionari designati dal ministro dei lavori pubblici.

BUSETTO. La nuova formulazione dell'articolo 1 non ci soddisfa completamente, e non permette quindi di superare le riserve che abbiamo già espresse, nel corso della discussione sulle linee generali, sul testo originario dello stesso articolo.

Pur non accettando la logica del testo che ci viene oggi sottoposto, noi desideriamo comunque apportarvi un miglioramento; pertanto abbiamo presentato un subemendamento, tendente a sostituire i due esperti in materia giuridica o economica con due funzionari designati sempre dal ministro dei lavori pubblici. Ciò al fine di evitare il pericolo di manovre tendenti ad inserire all'interno di questi comitati, che sono puramente tecnici, persone che nulla hanno a che fare con l'attività del Ministero dei lavori pubblici.

ZAFFANELLA, Relatore per la XIII Commissione. Sono contrario al subemenda-

VI LEGISLATURA — COMMISS. RIUNITE (LAVORI PUBBLICI-LAVORO) — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1973

mento presentato perché con la diversa formulazione che esso propone è interamente affidata al ministro dei lavori pubblici la responsabilità degli adempimenti di cui al punto a) e al punto b) del primo comma dell'articolo 1.

PADULA, *Relatore per la IX Commissione*. Aggiungerei a quanto detto dal collega Zaffanella una considerazione di natura politica: il subemendamento Todros suona implicitamente come un atto di sfiducia nei confronti del Governo, che non appare giustificata. Delegare delle funzioni che sono politiche a funzionari significa combattere una battaglia che, per un preconetto iniziale, finisce per essere contraddittoria con le posizioni sempre sostenute dallo stesso gruppo comunista. Invito pertanto l'onorevole Busetto a ritirare il subemendamento.

LAURICELLA, *Ministro dei lavori pubblici*. Ho già avuto modo di manifestare il mio pensiero in ordine alla questione in oggetto in sede di gruppo di lavoro, quando ho detto che la rappresentanza del Ministero del tesoro è costituita da funzionari in quanto essi hanno una specifica qualificazione rispetto ai compiti che sono chiamati a svolgere. Ritengo cioè che un ministro, nel momento in cui assume in modo pieno e primario la responsabilità della condotta di determinati organismi, debba essere garantito dalla presenza e dall'apporto di esperti particolarmente versati nella materia.

Riallacciandomi anche alle considerazioni di natura politica che ha svolto il relatore Padula, vorrei quindi rivolgere anch'io all'onorevole Busetto l'invito a ritirare il subemendamento, anche in considerazione del fatto che, in definitiva, la maggiore responsabilità che viene attribuita al ministro è il risultato di quella composizione che si è operata in sede di gruppo di lavoro tra le diverse impostazioni. Accetto, ovviamente, il nuovo testo dell'articolo 1 proposto dai relatori.

PRESIDENTE. Onorevole Busetto, insiste sull'emendamento Todros?

BUSETTO. Sì, onorevole presidente.

ZANIBELLI. Premetto — per evitare equivoci — che aderisco alle argomentazioni con le quali il ministro ha motivato la sua adesione al nuovo testo elaborato dal gruppo di

lavoro e che voterò pertanto a favore dell'emendamento che è stato presentato dai relatori.

Desidero però far rilevare una circostanza, che potrebbe riapparire in altra occasione, e cioè che nell'articolo 1 gli esperti in materia giuridica ed economica designati dal ministro dei lavori pubblici sono due, mentre il funzionario designato dal ministro del lavoro è soltanto uno. Non vorrei che questa diversità di trattamento, che forse si può giustificare nel caso specifico, venisse generalizzata per l'avvenire.

Inoltre, ad evitare che la formulazione al nostro esame possa apparire preclusiva nei confronti di chicchessia, ritengo che al termine « esperti » debba essere attribuito il significato di « rappresentanti designati dal ministro » per garantire una certa politica di liquidazione e un puntuale adempimento dei compiti affidati ai comitati. Ho voluto fare queste precisazioni, al di là di ogni considerazione di ordine personale, perché presso la Commissione lavoro il riferimento ai funzionari dei ministeri è assai più accettabile.

CABRAS. Dichiaro il mio voto contrario al subemendamento Todros perché mi sembra che, data la difficoltà di procedere ad una applicazione integrale del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, ed in vista della complessità delle operazioni di liquidazione, che si estenderanno necessariamente anche ad atti di gestione, sia opportuno lasciare al ministro dei lavori pubblici una più ampia facoltà di scelta nel designare le persone cui affidare tali delicate mansioni. Noi stessi abbiamo proposto l'inserimento nei comitati dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali — e l'emendamento è stato accolto dal ministro e da tutte le parti politiche — perché ci rendiamo conto che vi è un preciso interesse dei lavoratori ad essere presenti in questa fase di transizione, anche per i problemi che si porranno in ordine al trasferimento dei dipendenti degli enti posti in liquidazione. Penso quindi che si debba lasciare al ministro un'ampia libertà di scelta circa la composizione dei comitati di liquidazione, per la particolare delicatezza e complessità dei compiti loro affidati.

All'onorevole Busetto vorrei dire che l'opposizione ha diritto ad un certo tasso di sfiducia verso il Governo, ma non può sempre fossilizzarsi nel pregiudizio che si vogliono collocare determinati personaggi: cre-

VI LEGISLATURA — COMMISS. RIUNITE (LAVORI PUBBLICI-LAVORO) — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1973

do che nessuno dei personaggi oggi chiamati in causa parteciperebbe ai comitati di liquidazione per ragioni di dignità personale.

Credo quindi che la formulazione cui siamo arrivati in sede di gruppo di lavoro sia frutto di un meditato approfondimento, che ha tra l'altro rovesciato la logica che presiedeva alla stesura originaria del disegno di legge. Mi associo quindi al parere espresso dal ministro e dai relatori, chiedendo all'onorevole Busetto ed al gruppo comunista di rivedere un atteggiamento che nasce da sfiducia preconcepita nei confronti di personaggi che, con un minimo di valutazione realistica, si può escludere che abbiano qualsiasi intenzione di partecipare come esperti ai comitati di liquidazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Todros, non accettato dai relatori né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento proposto dai relatori, interamente sostitutivo dell'articolo 1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

I fondi necessari per la realizzazione delle opere e dei programmi di cui al precedente articolo 1 nonché al funzionamento degli uffici e dei comitati dei predetti enti di liquidazione, sono prelevati dalle disponibilità di cui all'articolo 5 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ed erogati ai comitati secondo le modalità fissate dal ministro dei lavori pubblici nei limiti delle necessità accertate dal ministro dei lavori pubblici, di intesa con il ministro del tesoro.

I relatori hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 2.

I fondi necessari per la realizzazione delle opere e dei programmi di cui al precedente articolo 1, compresi quelli relativi all'attuazione del servizio sociale di cui all'articolo 14 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, occorrenti fino al completo trasferi-

mento del personale agli enti destinatari, nonché per il funzionamento degli uffici e dei comitati di cui alla presente legge, sono prelevati dalle disponibilità di cui all'articolo 5 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ed erogati secondo le modalità fissate dal ministro dei lavori pubblici, nei limiti delle necessità accertate dal ministro dei lavori pubblici d'intesa con il ministro del tesoro.

PADULA, Relatore per la IX Commissione. L'articolo 2 è stato così rielaborato, accogliendo un emendamento Cabras, per assicurare la continuità delle attività, nonché dei pagamenti al personale. Per quanto in particolare riguarda la GESCAL, già il decreto delegato n. 1036 prevedeva la parificazione del trattamento del relativo personale a quello del personale degli altri enti già posti in liquidazione.

LAURICELLA, Ministro dei lavori pubblici. Accetto questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dei relatori, interamente sostitutivo dell'articolo 2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

Il trasferimento del personale degli enti soppressi può avere luogo, oltreché presso gli enti indicati nel quinto comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, anche presso enti pubblici aventi finalità diverse, nei limiti fissati d'intesa con gli enti interessati.

I relatori hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

ART. 3.

Il personale utilizzato presso il Ministero dei lavori pubblici ai sensi del quinto comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1036 può essere destinato al CER ed ai comitati di cui all'articolo 1 della presente legge.

PADULA, Relatore per la IX Commissione. La questione del personale non po-

VI LEGISLATURA — COMMISS. RIUNITE (LAVORI PUBBLICI-LAVORO) — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1973

leva trovare soluzione nell'ambito delle destinazioni previste dal decreto delegato n. 1036 e si è ritenuto di individuare una soluzione utilizzando il personale occupato presso il Ministero dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 18 del decreto stesso, nel CER e nei comitati previsti dall'articolo 1.

LAURICELLA, *Ministro dei lavori pubblici*. Accetto l'emendamento dei relatori.

BUSETTO. Il gruppo di lavoro ha riformulato l'articolo 3, sopprimendo praticamente quanto disposto dal disegno di legge, perché sarebbe stato estremamente difficile fare un elenco di tutti gli enti, diversi da quelli che vengono liquidati, presso i quali il personale degli enti soppressi avrebbe potuto essere trasferito. Vorrei far presente che quando il personale ed i rappresentanti sindacali apprenderanno che l'articolo 3 del disegno di legge è stato interamente sostituito rimarranno profondamente delusi, per cui sottopongo all'attenzione del ministro la necessità di affrontare e risolvere questo delicato problema nell'ambito del nuovo provvedimento per il rilancio ed il rifinanziamento della legge n. 865.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dei relatori, interamente sostitutivo dell'articolo 3, accettato dal Governo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

I contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni ed integrazioni, sono versati, per un ulteriore periodo di quattro mesi, a decorrere dal 1° gennaio 1974 nelle misure e secondo le modalità previste dalle leggi stesse concernenti il finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica.

PADULA, *Relatore per la IX Commissione*. In relazione ad una ipotesi prospettata in sede di gruppo di lavoro, mi permetterei di proporre di portare a sei mesi il termine della proroga, per lasciare un più realistico spazio alla elaborazione dei necessari provvedimenti di attuazione della riforma sulla casa, la cui emanazione non sarà certo stimolata dalla semplice previsione di termini iugulatori. Pertanto credo che la Commissione potrebbe più opportunamente

stabilire un termine di sei mesi, proprio per confermare la propria volontà di affrontare al più presto il problema dei flussi di finanziamento degli interventi pubblici nel settore dell'edilizia residenziale.

BUSETTO. Il gruppo comunista è nettamente contrario a questa ipotesi per i motivi già ampiamente esposti in sede di gruppo di lavoro. Questo sistema di contribuzione dovrebbe essere abolito, sicché mi sembra davvero un'esagerazione estendere la proroga al di là della stessa richiesta del Governo.

GUARRA. Riaffermo in questa sede la più decisa opposizione del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale non solo alla proroga di sei mesi prospettata dal relatore, ma anche alla proroga di quattro mesi indicata nel disegno di legge, perché riteniamo che questo tipo di contribuzione non abbia più alcun supporto giuridico, sociale ed anche morale.

PADULA, *Relatore per la IX Commissione*. Non formalizzo la mia proposta in un emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo del disegno di legge, di cui ho prima dato lettura.

(È approvato).

Poiché all'articolo 5 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 5.

Il termine di cui all'articolo 1 della legge 22 febbraio 1973, n. 37, è prorogato al 31 dicembre 1975.

(È approvato).

L'onorevole Zanibelli ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

Fino al 31 dicembre 1974 e limitatamente ai compiti attinenti al completamento del programma di costruzioni ed alle assegnazioni degli alloggi di cui al piano triennale approvato per gli esercizi 1972-73-74 rimangono in vita i comitati provinciali di cui alla legge 30 dicembre 1960, n. 1676.

VI LEGISLATURA — COMMISS. RIUNITE (LAVORI PUBBLICI-LAVORO) — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1973

ZANIBELLI. Ho presentato questo articolo aggiuntivo per evitare taluni inconvenienti che potrebbero manifestarsi in sede di attuazione della legge n. 1676 del 1960, recante norme per la costruzione di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti, una legge che ha dato buona prova e ha incontrato ampi consensi. Attualmente è in corso di attuazione il programma triennale 1972-73-74: alcune opere sono già state appaltate, realizzate ed assegnate, altre invece sono ancora in fase di appalto ed altre ancora devono essere ultimate. Mi è stato fatto osservare che se si trasferisse al nuovo organo previsto da questo disegno di legge la competenza attualmente propria dei comitati provinciali per l'assegnazione delle case e per gli ultimi adempimenti che riguardano il completamento delle opere già approvate per il triennio 1972-73-74, si potrebbero verificare ritardi nell'affidamento degli appalti oppure nelle assegnazioni delle case già realizzate o in corso di completamento.

Con il mio articolo aggiuntivo propongo che rimangano in vita i comitati provinciali nell'attuale composizione soltanto fino a tutto il 1974. Mi è stato osservato che si tratta di una deroga al decreto del Presidente della Repubblica n. 1036, che potrebbe creare un principio invocabile in altra sede. Personalmente mi preoccupo assai più della continuità degli interventi che delle questioni di principio. Comunque, non ho altro da aggiungere se non ricordare che il Governo aveva dichiarato che avrebbe accettato una eventuale proposta tendente ad attribuire (limitatamente a questi compiti e al solo 1974) agli istituti autonomi per le case popolari i compiti dei comitati provinciali. Non vorrei però che un tale trasferimento di compiti, specie qualora gli istituti autonomi per le case popolari non svolgano funzioni di stazione appaltante, creasse complicazioni e ritardi dei quali preferirei non assumermi la responsabilità. Non ho in ogni caso difficoltà ad aderire all'articolo aggiuntivo preannunciato dai colleghi del gruppo comunista, auspicando che non si determinino gli inconvenienti cui ho fatto cenno.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Todros, Bussetto e Miceli hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

I compiti relativi al completamento del programma di costruzione ed alle assegna-

zioni degli alloggi di cui al piano triennale approvato per gli esercizi 1972-73-74 ai sensi della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, vengono affidati agli istituti autonomi per le case popolari competenti per territorio, fino al 31 dicembre 1974.

BUSETTO. Nell'illustrare il nostro articolo aggiuntivo devo convenire che effettivamente la legge n. 1676 del 1960, tramite la quale si sono costruite case per i lavoratori agricoli dipendenti, ha dato nel complesso buoni risultati. Dobbiamo perciò preoccuparci che il programma di costruzione degli alloggi per il triennio 1972-73-74 possa essere portato celermente a compimento: in questo concordiamo con l'onorevole Zanibelli. Non siamo invece d'accordo con lui circa il mantenimento in vita dei comitati provinciali, e ciò per mantenerci coerenti con lo spirito della legge n. 865 del 1971 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 1036 del 1972. I compiti relativi al completamento dei programmi di costruzione per il triennio citato, ai sensi del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 1036, devono essere affidati agli istituti autonomi per le case popolari fino al 31 dicembre 1974. E qui intendiamo riferirci ad istituti che esistono e per lo più sono anche stazioni appaltanti. Si stanno anzi formando dei comitati direttivi nell'ambito dei consigli d'amministrazione di questi istituti autonomi per le case popolari, caratterizzati anche da un positivo processo di democratizzazione, dal momento che al loro interno vi sono anche rappresentanti delle organizzazioni sindacali.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Cusumano e Zaffanella hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

Il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 13 della legge 1° giugno 1971, n. 291, e successive modificazioni e integrazioni, è prorogato al 31 marzo 1974.

CUSUMANO. Si tratta di prorogare, con quest'articolo aggiuntivo, i termini per la presentazione delle domande di concessione di mutui di cui alla legge n. 1179 del 1965. L'articolo 13 della legge n. 291 del 1971, che sostituiva l'articolo 10 della richiamata legge n. 1179, concedeva per la presentazione di tali domande quattro mesi di tem-

VI LEGISLATURA — COMMISS. RIUNITE (LAVORI PUBBLICI-LAVORO) — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1973

po dall'entrata in vigore della legge stessa. Questi termini sono abbondantemente scaduti, e poiché risulta che ci sono più disponibilità che richieste, credo che quest'articolo aggiuntivo possa utilmente contribuire a rilanciare l'attività edilizia.

ZAFFANELLA, *Relatore per la XIII Commissione*. Non avrei nulla da obiettare alla proposta Zanibelli; per quel che mi risulta, nelle zone in cui opera la legge da lui citata (che ha dato in verità ottimi risultati) non dovrebbe comportare nessuna differenza il fatto che operino i comitati provinciali o gli istituti autonomi per le case popolari. Si tratta comunque di vedere se il passaggio automatico dei compiti in questione a tali istituti, laddove questi non sono stazioni appaltanti, possa portare a dei ritardi. In base a questa considerazione, mi rimetto all'onorevole Zanibelli e alla Commissione per quanto riguarda questo articolo aggiuntivo. Sono favorevole agli altri articoli aggiuntivi proposti.

ZANIBELLI. Ho già detto che non ho difficoltà a ritirare il mio articolo aggiuntivo Aderisco a quello presentato dal gruppo comunista, cui si potrebbe aggiungere il seguente comma: « Nei casi in cui gli istituti autonomi per le case popolari competenti per territorio non svolgano funzioni di stazione appaltante, rimangono in vita per gli stessi compiti e fino alla stessa data i comitati provinciali di cui alla legge 30 dicembre 1960, n. 1676 ».

BUSETTO. Accogliamo quest'integrazione del nostro articolo aggiuntivo.

ZAFFANELLA, *Relatore per la XIII Commissione*. Accetto l'articolo aggiuntivo Todros modificato secondo la proposta dell'onorevole Zanibelli.

LAURICELLA, *Ministro dei lavori pubblici*. Il Governo, accetta l'articolo aggiuntivo Cusumano-Zaffanella, nonché l'articolo aggiuntivo Todros con l'aggiunta del comma proposto dall'onorevole Zanibelli.

PRESIDENTE. L'articolo aggiuntivo Todros-Zanibelli, accettato dal relatore e dal Governo, risulta pertanto così formulato:

ART. ...

I compiti relativi al completamento del programma di costruzione ed alle assegnazioni degli alloggi di cui al piano triennale approvato per gli esercizi 1972-73-74 ai sensi

della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, vengono affidati agli istituti autonomi per le case popolari competenti per territorio, fino al 31 dicembre 1974.

Nei casi in cui gli istituti autonomi per le case popolari competenti per territorio non svolgano funzioni di stazione appaltante, rimangono in vita per gli stessi compiti e fino alla stessa data i comitati provinciali di cui alla legge 30 dicembre 1960, n. 1676.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Cusumano-Zaffanella, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° gennaio 1974.

Il relatore per la IX Commissione Padula ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: il giorno della sua pubblicazione, *con le altre:* il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

LAURICELLA, *Ministro dei lavori pubblici*. Il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Padula.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6 che, a seguito della modifica testé apportata, risulta così formulato:

ART. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° gennaio 1974.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

BUSETTO. Il gruppo comunista, in occasione delle discussioni dei precedenti provvedimenti di proroga dei contributi GESCAL, ha sempre espresso parere nettamen-

VI LEGISLATURA — COMMISS. RIUNITE (LAVORI PUBBLICI-LAVORO) — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1973

le sfavorevole a tali proroghe, dando voto contrario a quei provvedimenti. Il disegno di legge che ci accingiamo a votare non solo prevede una ulteriore proroga dei contributi in questione, ma sostanzialmente, anche se indirettamente, proroga il mantenimento in vita di enti che noi non riteniamo abbiano portato un contributo positivo allo sviluppo dell'edilizia economica e popolare. E ciò è tanto vero, che l'articolo 8 della legge n. 865 del 1971 e il decreto del Presidente della Repubblica n. 1036 del 1972 hanno previsto lo scioglimento di questi enti con effetto dal 31 dicembre 1973. Anche se la discussione che si è svolta ha portato ad un certo ridimensionamento dei comitati di liquidazione ed anche ad una modifica della loro fisionomia, noi riteniamo che, in coerenza con lo spirito della riforma della casa, non sia possibile dare voto favorevole ad un disegno di legge che si muove in una logica incerta e contraddittoria. Il gruppo comunista, pertanto, voterà contro questo provvedimento.

GUARRA. Dichiaro il voto contrario del gruppo del Movimento sociale-destra nazionale, giacché il disegno di legge in discussione conferma quanto noi a suo tempo denunciavamo e cioè l'intima contraddittorietà ed inefficienza della legge n. 865 per la riforma della casa, che non ha sostituito alcun nuovo efficiente strumento operativo a quelli che ha ritenuto di sopprimere nel campo dell'edilizia economica e popolare.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento formale del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Liquidazione della GESCAL, dell'ISES e dell'INCIS e proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni ed integrazioni, per il finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica » (2606).

Presenti e votanti	55
Maggioranza	28
Voti favorevoli	37
Voti contrari	18

(Le Commissioni riunite approvano).

Hanno preso parte alla votazione:

Achilli, Aldrovandi, Anselmi Tina, Armato, Ascari Raccagni, Baccalini, Benedikter, Biamonte, Bianchi Fortunato, Boffardi Ines, Bonalumi, Borra, Botta, Bottarelli, Busetto, Cabras, Calvetti, Ciai Trivelli Anna Maria, Conti, Cuminetti, Cusumano, Degan, Della Briotta, Di Puccio, Ferretti, Furia, Fusaro, Garbi, Giovanardi, Gramigna, Guarra, Lapenta, Lombardi Giovanni Enrico, Luraschi, Mantella, Matta, Mazzola, Miceli, Monti Maurizio, Morini, Musotto, Noberasco, Padula, Perrone, Petronio, Sgarbi Bompani Luciana, Sboarina, Sbriziolo De Felice Eirene, Strazzi, Tani, Vineis, Vitale, Zaffanella, Zanibelli e Zoppetti.

DI PUCCIO, *Segretario della XIII Commissione*, legge il processo verbale della seduta odierna.

(È approvato).

La seduta termina alle 18,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO